



## Proposta di modifica n. 1.1053 al DDL n. 981

### 1.1053 (testo corretto)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 142, inserire i seguenti:

" 142-bis. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge e per la diarata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 90.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 20 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.

142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-octies della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-bis non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater dalla data di entrata in vigore della presente legge.

142-sexies. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

142-septies. Nel Fondo di cui al comma 142-sexies, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

142-octies. Per effetto dell'applicazione dei commi 142-bis, 142-ter e 142-quater, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi su base annua.

142-nones. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.».